



Decreto Dirigenziale n. 163 del 03/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX ART. 18 DELLA L.689/81E SS.MM.II. PER LO SCARICO SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA UN ALLEVAMENTO BOVINO ED ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE, SANZIONATA DALL'ART.133 COMMA 2 DEL DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. ACCERTATO CON VERBALE DEL C.F.S. COMANDO STAZIONE DI BUCCINO IL 17/06/2013 E REGISTRATO AL N. 29 A CARICO DEL SIG. SORIERO CARMINE NATO A PALOMONTE (SA) IL 28/07/1947, RESIDENTE IN PALOMONTE LOC. SCORZO N. 3

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. detta le “Norme in Materia Ambientale” e nella Parte Terza – Sezione II - Titolo III - art. 100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- Che il succitato D. Lgs 152/06 prevede all’art. 135 che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la L. 689/1981 e ss.mm.ii. detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*;
- Che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art. 133 del D.Lgs n.152/06 sono state trasferite alle U.O.D. Provinciali Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema ;
- Che l’ex Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, con nota prot. n.0479243 del 03/07/2013, presa in carico dalla scrivente U.O.D. il 15/07/2013, ha trasmesso il verbale di accertamento n. 29 del registro di stazione del 17 Giugno 2013, elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Buccino, nei confronti del sig. Soriero Carmine, in quanto il medesimo, in località Scorzo, nel Comune di Palomonte, “effettuava lo scarico non autorizzato di acque reflue provenienti da un allevamento bovino ed assimilabili ad acque reflue domestiche nella cunetta della strada comunale Lago – Scorzo per poi confluire nel corpo riceettore finale fosso naturale”;
- Che nel verbale di accertamento n. 29 redatto dal CFS Comando stazione di Buccino non è specificato se trattasi di scarico proveniente da edificio *isolato* o *non isolato* per cui in data 30/06/2014, da informazione telefonica assunta presso l’ufficio tecnico del Comune di Palomonte, l’Azienda Soriero Carmine è ubicata in area non servita da pubblica fognatura per cui è da considerarsi fabbricato isolato;
- Che il sig. Soriero Carmine per il tramite dello studio legale Mazziotta – De Rosa, in data 02/12/2013 ha prodotto memoria difensiva, acquisita agli atti di questa U.O.D. al n. 0839732 del 6/12/2013 con la quale comunicava di aver provveduto ad eliminare lo scarico contestato mediante l’installazione di idoneo contenitore a norma di legge;

CONSIDERATO

- Che ai sensi dell’art. 124, comma 1: *“Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”*;
- Che l’art. 133, comma 2, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che *“Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”*;
- l’art. 140 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*

RILEVATO

- che lo scarico di reflui di che trattasi avveniva senza autorizzazione e senza trattamento, in quanto, dal verbale di accertamento trasmessa dal Corpo Forestale dello Stato, si evince che tale scarico veniva effettuato direttamente al suolo per il tramite di una vasca di raccolta, tale scarico è stato tracciato mediante il liquido colorante;
- Che non essendo pervenuto lo Schedario Generale dei trasgressori, relativo alla Provincia di Salerno, come richiesto alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, con nota del 12.02.2014, prot. n.0104437, per quanto riscontrabile agli atti presenti presso il nostro Ufficio, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni di condotte illecite della medesima violazione;
- tenuto conto della comunicazione del 06/12/2013 redatta dallo studio legale Mazziotta – De Rosa, atta a dimostrare la rimozione dello stato anti giuridico, trova applicazione l'art. 140 del dlgs 152/06 per la riduzione della sanzione dalla metà a due terzi
- Che sulla base di quanto stabilito con il citato D.D. 242/2011, punto a n.1, la sanzione prevista di € 2.400,00 in quanto trattasi di prima infrazione, relativa allo scarico non autorizzato di acque reflue provenienti da un allevamento bovino, ed assimilabili ad acque reflue domestiche, nella cunetta della strada comunale Lago – Scorzo per poi confluire nel corpo ricettore finale fosso naturale, provenienti da edifici isolati in acque superficiali o suolo, senza trattamento né autorizzazione, va ridotta ad € 800,00 in quanto trova applicazione la diminuzione pari a due terzi di cui all'art. 140 D. Lgs. 152/06 in quanto è stato rimosso lo stato anti giuridico;

VISTO

- l'art. 124 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- l' art. 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'art. 135 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 689/81 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011.

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- Di Ordinare ed Ingiungere per i motivi sopra esposti al sig. Soriero Carmine nato a Palomonte (SA) il 28/07/1947, residente in Palomonte Loc. Scorzo n. 3, di pagare la somma di euro € 800,00 (ottocento/00), oltre le spese di bollo e notifica, quantificate in euro 8,25 (otto/25), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, per aver effettuato lo scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da un allevamento bovino ed assimilabili ad acque reflue domestiche in assenza di autorizzazione, sanzionata dall'art.133 comma 2 del del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. accertato con verbale del C.F.S. Comando Stazione di Buccino il 17/06/2013 e registrato al n. 29 del registro di stazione;

COMUNICA

- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n.242 del 24.06.2011;
- Che il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, IBAN IT 59 A0760103 4000 0002 1965 181, intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli (Sanzioni amministrative art.133, comma 2, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. –

Sanzioni amministrative e danno ambientale), inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519, oppure tramite bonifico su IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data del presente decreto – ingiunzione ed il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art.133, comma 2, D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Sanzioni amministrative e danno ambientale)

- Che, dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, all' U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno – Via Generale Clark,103 – 84131 Salerno, che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione originale di avvenuto versamento.

AVVERTE

- Che ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L.689/1981 e ss.mm.ii., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito;
- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e ss.mm.ii..

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle Poste italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Dr. Antonello Barretta